



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA



## IL DIRETTORE REGIONALE

**VISTO** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**VISTO** l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante disposizioni transitorie e finali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", Parte Seconda, Beni culturali;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale Interministeriale 28 febbraio 2005, recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico;

**VISTO** il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296";

**VISTO** il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del 01/08/2007 conferito all'Arch. Pasquale Bruno Malara;

**VISTO** il D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233 art. 17, comma 3, lettera c) con il quale i Direttori Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici verificano la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

**VISTA** la nota prot. n° 12118 del 19/05/2009 con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria ha proposto a questa Direzione Regionale l'emissione della dichiarazione di riconoscimento di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dell'immobile appresso descritto;

**VISTA** la nota prot. n° 2307 del 21/05/2009 con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria ha voluto segnalare che il sedime dell'immobile presenta rischio archeologico in quanto ubicato in area costiera nella quale vi è possibilità di preesistenze archeologiche in sottosuolo. Pertanto in caso di scavi nel sottosuolo, si renderà necessaria un'assistenza archeologica professionale;

**RITENUTO** che l'immobile

Denominato	<b>Palestra Comunale ex Casa Balilla</b>
provincia di	<b>IMPERIA</b>
comune di	<b>VENTIMIGLIA</b>
Loc.	<b>Via Vittorio Veneto 36</b>

Distinto al N.C.E.U. al  
Foglio        66    Mappale        48 (parte)

come dalla allegata planimetria catastale;

di proprietà del Comune di Ventimiglia, presenta **interesse Storico Artistico Particolarmente Importante**, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in quanto l'immobile in oggetto risalente alla prima metà del XX Secolo, rappresenta quindi un interessante esempio di architettura razionalista nella città di Ventimiglia, come meglio esplicitato nella relazione storico artistica allegata facente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

## DICHIARA

il bene denominato **Palestra Comunale ex Casa Balilla**, in Ventimiglia(IM), Via Vittorio Veneto 36, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, di interesse Storico Artistico Particolarmente Importante ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

L'immobile rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

Precisa che, vista la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria in data 21/05/2009 con prot. 2307, già riportata in premessa, il sedime dell'immobile presenta rischio archeologico in quanto ubicato in area costiera nella quale vi è possibilità di presistenze archeologiche in sottosuolo. Pertanto in caso di scavi nel sottosuolo dovrà essere richiesta un'assistenza archeologica professionale; pertanto si richiamano le norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali", che si riferiscono anche a beni non espressamente tutelati ed in particolare agli artt.28 "misure cautelari e preventive", 90 "scoperte fortuite", 91 "appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate".

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto, che verrà notificato al Comune di VENTIMIGLIA(IM).

A cura di questo Istituto esso verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.


Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Genova, li 22 MAG. 2009

Il Responsabile del Procedimento

*Arch. Maria Di Dio*



IL DIRETTORE REGIONALE

*Pasquale Bruno Malara*





# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA

VENTIMIGLIA / MON 50

Palestra Comunale Ex Casa Balilla

## Relazione storico-artistica

L'immobile in oggetto, catastalmente individuato al F. NCEU 66, Mapp. 48 (parte), è sito nel comune di Ventimiglia, in Via Vittorio Veneto 36.

L'edificio venne costruito tra il 1928 e il 1932 su progetto degli architetti padovani Francesco Mansutti e Gino Mozzo. Inaugurato il 25 Agosto del 1933 come "Casa dei Balilla" divenne in seguito denominato "Casa della Gioventù Italiana del Littorio - GIL".

La costruzione ospitava spazi per l'esercizio di attività fisico-ricreative, che potevano essere svolte anche all'aperto negli spazi circostanti. Tale destinazione d'uso è stata poi mantenuta negli anni dalla costruzione che è rimasta l'unica palestra comunale nel centro della città.

L'edificio, con struttura portante in cemento armato, è frutto della composizione di volumi semplici, privi di qualsiasi apparato decorativo. Il fronte Est, prospiciente Via Chiappori, è caratterizzato da quattro bucatore quadrate e da una loggia, lievemente rialzata rispetto al terreno per mezzo di tre gradini, dalla quale si accede al complesso. Tale loggia determina un forte effetto chiaroscurale che movimentata l'intero fronte, concluso nello spigolo Nord, dalla torre (sul quale un tempo si impostava l'asta della bandiera e finita con un rivestimento lapideo) che caratterizza fortemente il profilo dell'intero fabbricato.

Interessanti le finestre a nastro sul fronte sud e disposte su due file sovrapposte; esse, con il filo dell'infisso fortemente arretrato rispetto al fronte ed intervallate da pilistrini in muratura, determinano dei sapienti effetti chiaroscurali che sopperiscono alla totale mancanza di elementi decorativi dei volumi, così come dettato dalle regole formali dell'architettura razionalista.

Più semplice invece il disegno del fronte nord prospiciente Via Vittorio Veneto caratterizzato dalle ampie finestre rettangolari a sviluppo verticale, che danno luce al grande vano destinato a palestra.

Nonostante gli interventi subiti nel corso degli anni l'immobile ha comunque mantenuto inalterate le caratteristiche tipiche dell'architettura del periodo.

L'immobile in oggetto, risalente alla prima metà del XX secolo, rappresenta quindi un interessante esempio di architettura razionalista nella città di Ventimiglia e, in quanto tale, se ne ritiene più che motivato il formale riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi del D. Lgs 42/2004.,

## BIBLIOGRAFIA

S. BARISIONE, M. FOCCHESATI, G. FRANZONE, A. CANZIANI (a cura di), Architetture in Liguria: dagli Anni Venti agli Anni Cinquanta, Milano 2004.

- Tratto dalla relazione trasmessa dalla proprietà alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della
- Liguria

Visto: IL FUNZIONARIO DI ZONA  
(arch. Roberto Leone)

Visto: IL SOPRINTENDENTE  
(arch. Giorgio Rossini)



IL TECNICO INCARICATO  
(arch. Alberto Parodi)



- 8 MAR. 1988

19

*Ministero per i Beni Culturali  
e Ambientali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI  
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI  
DI GENOVA

*All.* 1.<sup>mo</sup> Sig. Sindaco  
del Comune di Ventimiglia

*Prot. N.º 3189* *Allegati*  
Ventimiglia Mon.50

*Risposta al Foglio del*  
*Dir. Im. N.º*

OGGETTO: Ventimiglia (IM). Palestra comunale ex GIL  
Tutela. Comunicazioni

Si informa la S.V. che l'edificio di cui all'oggetto, di proprietà di codesto Comune, deve considerarsi, ai sensi della legge n° 1089/1939, compreso negli elenchi descrittivi previsti dall'art. 4 della citata legge.

L'edificio denominato "Casa del Balilla", inaugurato il 27 agosto 1933 dal Presidente Generale dell'Opera Nazionale Balilla, costituisce un apprezzabile esempio di architettura razionalista che proprio per la sua destinazione ricreativa ed educativa, rivolta alla gioventù dell'epoca, si configura come una significativa, e pressochè unica in Liguria, testimonianza dell'architettura di regime.

Si coglie l'occasione per rammentare che qualsiasi intervento sull'immobile in oggetto dovrà essere sottoposto all'esame preventivo di questa Soprintendenza. Resta inteso che gli eventuali lavori dovranno uniformarsi ai criteri propri del restauro architettonico.

RR  
*[Signature]*

IL SOPRINTENDENTE  
(Arch. Mario Semino)

*[Signature]*